

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DELLA TUSCIA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento contiene le norme per le immatricolazioni e le iscrizioni degli studenti dell'Università degli Studi della Tuscia, fatte salve le specifiche disposizioni contenute in apposite regolamentazioni nonché quelle relative alla determinazione della contribuzione studentesca, fissate con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito di Ateneo.
2. Le disposizioni si applicano agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico compresi gli iscritti dei corsi ad esaurimento *ex DM n. 509/99* e ai corsi di studio degli ordinamenti previgenti.

Art.2

Tasse e contributi universitari

1. L'ammontare delle tasse e dei contributi universitari è determinato in base a:
 - valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare dello studente;
 - valutazione del merito dello studente.
2. Dalla combinazione delle fasce di merito e di reddito si ricava la fascia finale di appartenenza e, conseguentemente, l'importo totale da corrispondere per tasse e contributi universitari secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1.
3. Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi della Tuscia devono essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie. Lo studente che non è in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può effettuare alcun atto di carriera (es. iscrizione agli appelli previsti dal calendario delle sessioni di esame, trasferimento presso altra Università o altro Corso di studio, ammissione all'esame di laurea, ecc.), né accedere ai materiali didattici *on line*, né può ottenere certificati relativi agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria dovrà essere sanata.
4. Per la determinazione dei contributi destinati a specifiche esigenze o particolari categorie di studenti si richiama la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1.

Art. 3

Valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare dello studente

1. La capacità contributiva dello studente è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE). Gli studenti che intendono usufruire della riduzione dei contributi universitari, rispetto all'importo massimo previsto, devono essere in possesso dell'attestazione ISEE calcolata specificamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e riferita al nucleo familiare dello studente. L'attestazione ISEE ha cadenza annuale e deve essere prodotta anche in assenza di modifiche al reddito e/o al patrimonio rispetto all'anno precedente. La richiesta dell'ISEE va presentata presso qualsiasi CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio su tutto il territorio nazionale, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). I cittadini stranieri con redditi e patrimoni in Paesi diversi dall'Italia sono tenuti a indicare la loro condizione economica secondo le modalità dell'ISEE parificato.
2. Lo studente è considerato indipendente dal nucleo familiare di origine quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare, evidenziata dal certificato storico-anagrafico, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione e in locali non di proprietà di un componente della famiglia stessa;

b) possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. L'attività lavorativa non deve essere prestata alle dipendenze di un familiare.

Qualora non si verificano entrambe le condizioni sopra richiamate lo studente deve integrare i redditi del suo nucleo familiare con quelli del nucleo convenzionale di origine.

3. Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati. Si terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.

4. Gli studenti che non si avvalgono del valore ISEE nei termini di scadenza stabiliti annualmente dall'Ateneo per le immatricolazioni e le iscrizioni, saranno automaticamente collocati nella fascia contributiva massima.

Art. 4

Controlli e sanzioni

1. L'Università, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, può procedere autonomamente o attraverso gli Organi preposti a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni confrontando i dati presenti nelle attestazioni ISEE con le risultanze delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

2. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultino dichiarazioni non veritiere e ciò sia rilevante ai fini della concessione del beneficio, lo studente sarà tenuto a corrispondere la differenza della seconda rata risultante dalla verifica dell'ISEE e sarà soggetto alle sanzioni previste all'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

3. La sanzione amministrativa è commisurata in relazione al livello di scostamento della fascia finale di appartenenza, sulla base del reddito dichiarato, rispetto alla fascia effettiva, sulla base del reddito accertato, secondo i seguenti criteri:

- scostamento di una fascia finale: sanzione € 500,00;
- scostamento di due fasce finali: sanzione € 1.143,00;
- scostamento di tre fasce finali: sanzione € 1.786,00;
- scostamento di quattro fasce finali: sanzione € 2.429,00;
- scostamento di cinque fasce finali: sanzione € 3.071,00;
- scostamento di sei fasce finali: sanzione € 3.714,00;
- scostamento di sette fasce finali: sanzione € 4.357,00;
- scostamento di otto fasce finali: sanzione € 5.000,00;

L'importo dovuto a titolo di sanzione, conseguente ad accertamento, potrà essere rateizzato, su richiesta congruamente motivata, con decreto del Direttore Generale dell'Università, fino ad un massimo di 10 rate. Lo studente perderà, altresì, il diritto al beneficio per tutta la durata del Corso di studi.

4. In caso di mancato pagamento della sanzione entro i termini fissati, l'Università dispone il blocco della carriera.

Art. 5

Valutazione del merito dello studente

1. Ai fini della valutazione del merito si fa riferimento alla collocazione dello studente nelle 5 fasce individuate nella delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1.

2. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea di II livello (magistrali) le fasce di cui al comma 1 si basano sul voto di laurea triennale.

3. Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo le fasce di cui al comma 1 si basano sul numero dei crediti formativi relativi al superamento di esami interi, conseguiti entro il 30 ottobre e alla media riportata negli esami stessi espressa in trentesimi.

Art. 6

Modalità e termini per l'immatricolazione e l'iscrizione

1. Le immatricolazioni e le iscrizioni iniziano il 1° agosto e si concludono il 5 novembre di ogni anno, salvo deroghe o proroghe disposte con decreto del Rettore. L'immatricolazione e l'iscrizione si effettuano esclusivamente con procedura telematica accessibile dal Portale dello Studente e si perfezionano con il deposito della firma elettronica dello studente presso la Segreteria Studenti. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione per ogni anno accademico successivo a quello di prima immatricolazione/iscrizione, sino al conseguimento del titolo di studio

2. Lo studente che rinnova l'iscrizione deve essere in regola con i pagamenti delle tasse degli anni accademici precedenti.

3. Il perfezionamento dell'immatricolazione al primo anno delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico, ad accesso libero, è comunque subordinato all'effettuazione del test di verifica ai sensi dell'art. 20 del RDA. L'esito del test non preclude la possibilità di iscriversi ai corsi di laurea, ma serve a predisporre attività di sostegno per gli studenti che presentino carenze di preparazione, in modo da rendere più proficua la frequenza ai singoli corsi. Il calendario dei test di ingresso alle lauree triennali e alle lauree magistrali a ciclo unico è pubblicato nel sito di Ateneo.

4. L'ammissione ai corsi di laurea magistrale a libero accesso è subordinata al possesso di specifici requisiti curriculari e all'adeguatezza della personale preparazione dello studente, verificata con modalità definite nei Regolamenti dei corsi di studio. La valutazione è effettuata da apposite Commissioni nominate con delibera dei Consigli di Dipartimento. La tipologia delle prove, le disposizioni d'iscrizione e di svolgimento delle stesse sono pubblicate nei siti *web* dei Dipartimenti.

5. Entro il 31 maggio di ogni anno lo studente deve effettuare il pagamento della II rata, tramite il MAV da acquisire attraverso il sistema di iscrizione on line. Sono esonerati dal pagamento della seconda rata gli studenti risultati vincitori o idonei alla borsa di studio LAZIODISU e gli altri studenti che hanno titolo all'esonero totale.

6. Oltre a seguire la procedura di cui al comma 1), gli studenti stranieri che si immatricolano/iscrivono devono presentare alla Segreteria Studenti i seguenti documenti:

- titolo finale originale degli studi secondari o un certificato sostitutivo. Se il titolo è stato conseguito all'estero deve essere tradotto, legalizzato e munito di "Dichiarazione di valore", rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo;
- certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità se prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza;
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini non comunitari soggiornanti in Italia)
- visto rilasciato dall'Ambasciata italiana del Paese di provenienza (per i cittadini non comunitari provenienti dall'estero).

7. Gli studenti stranieri devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità complessiva che, presso le Università del Paese che ha rilasciato il titolo, consenta l'accesso ad un corso analogo a quello richiesto in Italia.

Art. 7

Immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato

1. L'immatricolazione ad un Corso di studio ad accesso programmato è subordinata al superamento di apposito test di ammissione secondo la procedura determinata nel relativo bando di concorso pubblicato nel sito di Ateneo.

2. Il bando può prevedere che, qualora residuino posti disponibili dopo le selezioni, gli studenti possano essere ammessi anche se raggiungano una votazione inferiore a quella minima prefissata; in tal caso vengono assegnati loro obblighi formativi aggiuntivi da assolversi entro il primo anno di corso.

3. L'immatricolazione dei candidati collocati in posizione utile avviene con procedura telematica accessibile dal Portale dello Studente. La mancata iscrizione degli aventi diritto entro i termini è considerata rinuncia. I posti che si rendono disponibili sono assegnati per scorrimento della graduatoria.

Art. 8

Iscrizione ai singoli insegnamenti

1. L'iscrizione al Corso singolo, disciplinata dall'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, ha validità per l'anno accademico di riferimento e il relativo esame di profitto deve essere sostenuto entro le sessioni d'esame del medesimo anno accademico.

2. L'iscrizione si effettua entro i seguenti termini:

- per i corsi del 1° semestre, entro il termine stabilito per l'immatricolazione ai corsi di studio;
- per i corsi del 2° semestre, entro il 1 marzo di ogni anno;

Eventuali deroghe ai termini sopra indicati potranno essere previste per esigenze connesse all'accesso alle lauree magistrali e alle classi di concorso per l'abilitazione all'insegnamento o in altri casi autorizzati dal Senato Accademico.

3. La frequenza a corsi singoli consente di sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti in conformità all'offerta formativa erogata dall'Università degli Studi della Tuscia per il relativo anno accademico. I crediti conseguiti potranno essere riconosciuti allo studente che si iscriverà successivamente a un corso di studio dell'Università, secondo i criteri stabiliti dalla competente struttura didattica.

Art. 9

Disciplina per particolari categorie di studenti

1. Lo studente iscritto ad altra Università, che intende proseguire gli studi presso l'Università degli Studi della Tuscia, deve preliminarmente presentare domanda di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza. Nel frattempo potrà procedere all'iscrizione con procedura telematica accessibile dal Portale dello Studente e provvedere al pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti, calcolati sulla base delle regole della presente disciplina. Gli studenti provenienti per trasferimento dai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario, con sede legale nella regione del Lazio, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale qualora risulti dal foglio di congedo che detta tassa è stata già pagata dallo studente per l'anno accademico di riferimento.

2. Lo studente regolarmente iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università può trasferirsi ad altro Ateneo presentando apposita domanda alla Segreteria Studenti dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno e comunque entro i tempi e con le modalità previsti anche dall'Ateneo presso cui intende trasferirsi. In ogni caso lo studente è tenuto a corrispondere l'importo delle tasse dovute fino all'ultimo anno accademico di iscrizione o ricognizione utile.

Art. 10

Rinuncia agli studi

1. Lo studente che intenda rinunciare agli studi deve presentare un'apposita istanza alla Segreteria Studenti. La rinuncia non dà diritto al rimborso delle tasse versate e estingue la carriera universitaria, con conseguente perdita degli esami sostenuti.

2. Ai fini del valido esercizio della rinuncia lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse e contributi universitari dovuti fino all'ultimo anno di iscrizione.

3. La rinuncia non pregiudica la possibilità di immatricolarsi nuovamente allo stesso corso, a condizione che sia ancora attivo, oppure a un diverso corso di laurea dell'Ateneo, chiedendo il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti nella precedente carriera al Consiglio di corso di studio che ne verificherà la non obsolescenza. La rinuncia agli studi comporta il pagamento delle tasse arretrate qualora lo studente si iscriva nuovamente ad un nuovo corso di laurea nell'anno accademico successivo, chiedendo il riconoscimento dei CFU conseguiti, oggetto di rinuncia nella carriera.
4. Nel caso in cui lo studente si iscriva ad un corso di laurea dopo aver rinunciato ad una precedente carriera da almeno un anno accademico, sarà tenuto al pagamento di un diritto fisso annuo stabilito nella delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1.
5. In caso di rinuncia a un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui si collochi in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

Art. 11

Congelamento carriera

1. Lo studente può chiedere il congelamento, cioè l'interruzione temporanea della carriera, con esonero dal pagamento delle relative tasse universitarie, nei seguenti casi:
 - proseguimento degli studi all'estero;
 - iscrizione presso gli Istituti di Formazione Militare fino al completamento dei relativi corsi;
 - frequenza di Corsi di Dottorato di ricerca (o altri corsi di specializzazione universitaria);
2. iscrizione ad altri corsi, nei casi in cui sia prevista l'incompatibilità.
3. All'atto della presentazione della domanda di congelamento lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e non può più compiere alcun atto di carriera fino alla nuova iscrizione.

Art. 12

Studenti lavoratori

1. Ai fini della contribuzione, gli studenti lavoratori iscritti al secondo anno fuori corso sono considerati come gli iscritti all'ultimo anno di corso, ma collocati nella fascia di merito immediatamente inferiore.
2. Agli studenti lavoratori fuori corso sono riconosciuti i benefici di cui al comma 1 per un numero di anni fuori corso non superiore alla durata legale del corso di studi. Al termine di tale periodo sono assegnati alla classe di merito 1.

Art. 13

Studenti a tempo parziale

Gli studenti iscritti a tempo parziale devono versare i contributi di iscrizione secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'iscrizione a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università degli Studi della Tuscia", nella misura del 80% rispetto agli studenti a tempo pieno, oltre alla tassa regionale e l'imposta di bollo.

Art. 14

Esoneri

Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari:

- gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi dalle regioni e dalle province autonome;
- gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;

- gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1 della legge n. 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento (66%).
- gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri.
- gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate. In tale caso gli stessi non potranno compiere alcun atto di carriera nel periodo di interruzione degli studi.

Art. 15

Interruzione degli studi e ricongiunzione

1. Gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione degli studi, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti, sono tenuti al pagamento di un diritto fisso annuo stabilito nella delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1.
2. Nel caso in cui lo studente, che ha interrotto gli studi da almeno tre anni, intenda compiere atti di carriera nella restante parte dell'ultimo anno accademico di interruzione, sarà tenuto al versamento del diritto fisso di cui al comma 1 per ogni anno di interruzione precedente l'ultimo, nonché al pagamento delle tasse dovute per l'ultimo anno di interruzione nella misura determinata nella medesima delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1.
3. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente regolamento per gli anni successivi al primo. Per il primo anno di iscrizione, dopo l'interruzione, gli studenti sono collocati in prima fascia di merito.

Art. 16

Decadenza

Gli studenti che sono decaduti per non aver rinnovato l'iscrizione per 8 anni accademici oppure per non aver sostenuto esami per lo stesso numero di anni, possono chiedere l'iscrizione entro i termini previsti per l'anno in corso, sanando la situazione pregressa previa procedura di valutazione culturale e amministrativa della carriera da parte del Consiglio di Corso di Studio con particolare attenzione alla verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati e mediante il pagamento di un contributo previsto nella delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1.

Art. 17

Situazioni di disabilità

A favore degli studenti in situazione di handicap, con invalidità compresa tra il 40 per cento incluso ed il 66 per cento escluso, è previsto l'esonero del pagamento del 50% dei contributi universitari dovuti. L'esonero ed il rimborso si riferiscono solo ai contributi universitari, fatto salvo il pagamento dell'importo minimo di tasse.

Art. 18

Rimborso per gli studenti meritevoli che si laureano nei tempi prescritti

Gli studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti hanno diritto al rimborso, a richiesta, del 30% del contributo versato nell'ultimo anno di iscrizione. La predetta disposizione non si applica agli studenti iscritti a corsi in convenzione che prevedono la determinazione forfettaria dell'importo delle tasse e contributi.

Art. 19

Iscrizione con riserva di laurea

1. I laureandi dei corsi di laurea triennale e magistrale non sono tenuti al pagamento delle tasse se conseguono il titolo entro l'ultima sessione di laurea relativa all'anno precedente. A tale scopo sono tenuti a presentare apposita domanda di iscrizione, con riserva, entro il 5 novembre di ogni anno, mediante procedura telematica accessibile dal Portale dello Studente.
2. La domanda di iscrizione con riserva è consentita solo nel caso in cui lo studente abbia sostenuto almeno il 90% degli esami previsti nel percorso formativo. Se lo studente non consegue il titolo entro la sessione prevista al comma 1 è tenuto a sciogliere la riserva iscrivendosi all'anno accademico in corso, entro quella stessa data.
3. Gli studenti che prevedono di laurearsi entro l'ultima sessione di laurea utile e di iscriversi ad un Corso di laurea magistrale entro la stessa devono, comunque, premunirsi obbligatoriamente dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla predetta sessione di laurea. In nessun caso verrà presa in considerazione l'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata nell'anno di iscrizione.
4. Lo studente potrà sostenere l'esame di laurea se in regola con il pagamento totale delle tasse. Pertanto, se la data dell'esame di laurea precede la scadenza prevista per la seconda rata delle tasse, lo studente è comunque tenuto ad effettuare il pagamento dell'ammontare totale delle tasse e contributi previsti prima della discussione della tesi.

Art. 20

Agevolazioni per iscrizioni ai corsi di dottorato e altri esoneri

1. I dottorandi sono tenuti al pagamento di:
 - tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - imposta di bollo.
2. Sono esonerati dal versamento della tassa regionale:
 - i vincitori di borsa di studio regionale (Laziodisu Viterbo) ex D.Lgs. n. 68/2012;
 - i dottorandi con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1 della legge n.104/1992 o con un'invalità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento (66%).